

**Decreto federale
concernente l'inserimento nella Costituzione federale
degli articoli 22 ter e 22 quater**

(Ordinamento costituzionale del diritto fondiario)

(Del 21 marzo 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 1967¹,

decreta:

I

Sono inserite nella Costituzione federale le disposizioni seguenti:

Art. 22 ter

¹ La proprietà è garantita.

² Entro i limiti delle loro competenze costituzionali e nell'interesse pubblico, la Confederazione e i Cantoni possono prevedere, in via legislativa, l'espropriazione e restrizioni della proprietà.

³ In caso d'espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità.

Art. 22 quater

¹ La Confederazione stabilisce, in via legislativa, norme generali applicabili ai piani d'azzonamento che i Cantoni dovranno compilare per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

² Essa stimola e coordina le iniziative dei Cantoni e collabora con essi.

³ Essa tiene conto, nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della sistemazione nazionale, regionale e locale del territorio.

¹ FF 1967 II 125

II

Il presente decreto sarà sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **F. Kochler**

Decreto federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale degli articoli 22 ter e 22 quater (Ordinamento costituzionale del diritto fondiario) (Del 21 marzo 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.03.1969
Date	
Data	
Seite	418-419
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 766

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.